



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente
Vincenzo BUSA	Consigliere - relatore
Francesco BELSANTI	Consigliere

nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2018

VISTO l'art. 100 della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2010)";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'articolo 148-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, introdotto dal citato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/INPR, del 30 maggio 2016 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2015;

VISTA la deliberazione n. 1/2017/INPR del 19 gennaio 2017 con cui questa Sezione ha approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2017;

VISTA la deliberazione n. 125/2017/PRSE del 24 ottobre 2017 riferita all'esame del Rendiconto 2015 del Comune di Marsciano, con cui la Sezione ha assegnato all'Amministrazione il termine di 60 giorni per adottare i provvedimenti di cui in parte motiva;

VISTA la nota prot. n. 33344/2017 (protocollo interno n. 2752/2017) con la quale il Comune di Marsciano ha risposto in merito alle richiamate segnalazioni;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per il giorno 13 febbraio 2018;

UDITO, nella Camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2018, il relatore, Cons. Vincenzo Busa

FATTO E DIRITTO

L'art. 148-bis del TUEL disciplina i poteri di esame e verifica delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli Enti locali, prevedendo che l'accertamento da parte delle Sezioni delle irregolarità di

cui al comma 3¹, comporta l'obbligo per l'Amministrazione di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

La Sezione, con riferimento al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 del Comune di Marsciano, con la deliberazione n. 125/2017/PRSE ha segnalato:

- a) la mancanza dell'asseverazione, ad opera dell'organo di controllo della società partecipata Umbra Acque S.p.A., della nota informativa relativa alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati, di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, del d. lgs. n. 118/2011;
- b) la necessità dell'adozione, da parte dell'Ente, di misure volte a migliorare l'indice di riscossione delle entrate da recupero dell'evasione, a ridurre il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e a rendere più tempestiva la ricostituzione delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa.

In considerazione delle criticità suddette la Sezione ha pertanto assegnato all'Amministrazione il termine di 60 giorni per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

L'Amministrazione ha riferito in merito con nota prot. n. 33344 del 21 dicembre 2017 nei seguenti termini:

- Relativamente all'asseverazione della nota informativa di cui al punto sub a), l'Amministrazione ha riferito che in considerazione della quota di partecipazione detenuta dalla stessa nella società Umbra Acque S.p.A. (1,646%) sulla base della previsione dell'art. 11-*quinquies*² del d. lgs. n. 118/2011, "a decorrere dall'esercizio 2015, non sussiste l'obbligo di allegare al rendiconto gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci relativi alla società in questione, non essendo applicabile al caso di specie ... l'art. 11, comma 6, lettera j" del medesimo testo normativo³;
- Con riferimento a quanto segnalato al punto sub b), l'Amministrazione ha:
 - 1) dichiarato che l'Ente non risulta in anticipazione di tesoreria dal 20/6/2017, allegando i prospetti dell'estratto conto di tesoreria fino al terzo trimestre 2017;
 - 2) dichiarato che "la chiusura dell'esercizio 2016 evidenzia una riduzione dell'utilizzo della cassa vincolata rispetto all'anno precedente pari a € 130.014,80";

¹ Trattasi, in particolare, dell'accertamento da parte della Sezione regionale di controllo di "squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno".

² In particolare, l'art. 11-*quinquies* del d. lgs. n. 118/2011 "Società partecipate", nel testo in vigore dal 12 settembre 2014 al 22 settembre 2016 (precedente le modifiche apportate dal d. lgs. n. 175/2016) disponeva che:

"1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata."

³ L'art. 11, comma 6, lett. j) del d. lgs. n. 118/2011 prevede che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustra: "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".

3) trasmesso i dati aggiornati relativi all'andamento delle entrate da recupero evasione dell'anno 2015 (competenza e residui) - che confermano le già rilevate difficoltà nella realizzazione delle entrate in esame - e indicato le azioni espletate nel corso degli anni 2016 e 2017 per il "contrasto all'evasione tributaria"⁴.

CONSIDERATO CHE

Nel prendere atto di quanto riferito dall'Amministrazione questa Sezione evidenzia che:

a) Riguardo alla dichiarata insussistenza da parte dell'Ente dell'obbligo di allegare al Rendiconto gli esiti della verifica dei debiti e crediti con la società Umbra Acque S.p.A., si richiama l'attenzione dell'Ente stesso sulle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 175/2016 all'art. 11-*quienquis* del d.lgs. n. 118/2011⁵;

b) Riguardo all'andamento delle entrate da recupero evasione, nonostante le iniziative riferite, permangono le rilevate difficoltà nella riscossione delle stesse che impongono la necessità di definire ed attuare concretamente azioni strutturate volte a contrastare l'evasione degli obblighi di pagamento dei tributi e delle altre somme dovute al Comune, in conformità alle indicazioni fornite dalla scrivente con deliberazione n. 2/VSGO/2018 del 17 gennaio 2018.

Nel prendere atto di quanto riferito dall'Ente in merito alla ridotta frequenza, nel 2016, del ricorso alle anticipazioni di tesoreria, con conseguente contrazione degli interessi passivi, la Sezione rileva, invece, che quanto dichiarato in merito alla riduzione nel

⁴ In particolare l'Amministrazione ha riferito quanto segue: "a) Recupero ICI-IMU: si analizzano puntualmente le dichiarazioni di variazione ICI-IMU presentate dai contribuenti emettendo, se necessario, avvisi di accertamento per insufficiente versamento dell'imposta al contribuente che ha presentato la dichiarazione ed anche a tutti i contitolari degli immobili;

- estrapolazione delle anomalie presenti nel gestionale da cui scaturiscono differenze tra imposta versata rispetto al dovuto - differenza tra rendita proposta dal contribuente e rendita effettiva - analisi incongruenze dei contribuenti NON residenti che si sono attribuiti i benefici della prima abitazione;

- esame dei DOCFA presentati all'Agenzia Entrate_Territorio;

- analisi delle posizioni "rurali": la norma stabilisce che per beneficiare delle agevolazioni IMU doveva essere dichiarata all'Agenzia Entrate_Territorio la ruralità degli immobili entro il 30.11.2012 con valore retroattivo di 5 anni; diversamente la ruralità ha valore dal momento della sua annotazione in catasto. Quindi vengono emessi avvisi di accertamento agli immobili privi di annotazione di ruralità o con iscrizione tardiva della stessa.

- analisi puntuale del pagamento dell'imposta da parte dei proprietari dei parchi fotovoltaici;

- attivazione del comma 336 Legge finanziaria 2004 che prevede la variazione catastale a carico del contribuente laddove la classificazione esistente non corrisponde più alla situazione reale.

b) Recupero TARSU-TARI, i possibili "evasori" si ottengono da:

- estrapolazione delle anomalie presenti nel gestionale da cui scaturiscono posizioni anagrafiche prive di iscrizione TARI;

- incrocio iscrizioni TARI con i dati in possesso dell'Area Sviluppo Economico del Comune al fine di monitorare nuove iscrizioni e variazioni delle attività produttive; - incrocio iscrizioni TARI e agibilità concesse dall'Area Urbanistica del Comune;

- incrocio posizioni IMU TARI per evidenziare possibili evasori.

Dal 2017 è stato attivato lo sportello URP demografico_tributi del Comune. Ne consegue che il cittadino che si presenta in Comune per iscrizione anagrafica viene, immediatamente, iscritto alla TARI, evitando, così, operazioni di recupero successive.

Incoraggiata è la procedura di rateizzazione ai sensi del vigente "Regolamento per la disciplina delle Entrate".

⁵ In particolare, l'art. 11-*quienquis*, nel testo in vigore dal 23 settembre 2016, dispone che "1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata".

2016 delle entrate vincolate utilizzate per cassa ex art. 195 TUEL, non trova conferma nei dati esposti nella Relazione-questionario dell'Organo di revisione al Rendiconto 2016 (che evidenzia fondi vincolati non reintegrati al 31/12/2016 per € 3.436.810,11⁶), né in quelli contenuti nella Relazione dell'Organo stesso al Rendiconto 2016 (dalla quale risultano invece fondi vincolati non reintegrati al 31/12/2016 per € 1.821.535,10⁷), i quali mostrano entrate da ricostituire al 31/12/2016 di importo superiore rispetto all'esercizio precedente (€ 1.017.935,83)..

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA

di prendere atto di quanto riferito dall'Amministrazione in merito alle criticità segnalate da questa Sezione in relazione al Rendiconto 2015, con invito ad assumere iniziative che consentano di pervenire al progressivo superamento delle criticità tuttora esistenti che saranno attenzionate da questa Sezione nell'ambito delle verifiche sui successivi cicli di bilancio.

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Consiglio ed all'Organo di revisione del Comune di Marsciano

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2018.

Il Relatore
f.to Cons. Vincenzo Busa

Il Presidente
f.to Fulvio Maria Longavita

Depositato il 16 febbraio 2018
Il Preposto della Sezione
f.to Roberto Attilio Benedetti

⁶ L'importo è determinato quale differenza tra l'ammontare dei fondi vincolati al 31.12.2016 di € 4.703.824,94 e l'ammontare della quota vincolata del fondo di cassa alla medesima data, di € 1.267.014,83 (v. quadri del punto 1.2 della Relazione-questionario).

⁷

Importo risultante dalla differenza tra il "Totale cassa vincolata presso l'Ente" al 31.12.2016, di € 3.088.549,93 e l'ammontare della "Cassa vincolata presso il Tesoriere al 31/12/2016", di € 1.267.014,83 (v. pag. 7 della Relazione dell'Organo di revisione al Rendiconto 2016).